

CAMERA DEI DEPUTATI N. 665

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SACCONI, BUFFONI, NOCI, ORCIARI,
ARTIOLI, MORONI, RENZULLI**

Presentata l'8 luglio 1987

Legge-quadro per la programmazione del settore distributivo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presentazione di questa proposta di legge intendiamo riprendere una iniziativa sviluppata nella VIII legislatura confermando la nostra convinzione circa l'esigenza di dare un diverso e più moderno assetto normativo ad un settore la cui valenza economica e sociale è certamente considerevole ed è destinata ad aumentare con l'avanzamento del processo di terziarizzazione della nostra economia.

La distribuzione commerciale che specifica le aspettative dei consumatori e ne interpreta la domanda e le tendenze deve cessare di rappresentare un legame passivo tra produzione e consumo, acquistare autonomia di comportamento, sia pure all'interno dei vincoli di una programmazione economica generale. D'altra parte, è la stessa dinamica del processo economico in atto a postulare una connessione sempre più stretta tra produzione di

massa, che deve necessariamente rivolgersi al consumo in forme e quantità adeguate, e struttura dell'apparato distributivo, che deve essere rispondente alle nuove esigenze della produzione e del consumo.

Al livello delle economie dei paesi industrializzati la « valenza » sociale della gestione del rapporto produzione-distribuzione, domanda-offerta, origina proprio dal fatto che i modelli di consumo si traducono in modelli di comportamento individuali e di gruppo e l'innovazione produttiva tende ad incidere sulle forme distributive determinandone di nuove sia inducendo modificazioni in quelle esistenti.

Rinnovamento del sistema distributivo e mutamenti qualitativi e quantitativi a livello della produzione di beni di consumo appaiono quindi profondamente collegati, e le strutture distributive tendono

ad assumere via via nuove configurazioni, proprio sotto la spinta dell'esigenza di rispondere al compito di collegare efficacemente ed economicamente produzione e consumo, o, viceversa, di ricomporre le esigenze ed i bisogni dei consumatori all'interno dei modelli di consumo determinati dalla produzione.

Questo processo iterativo tra produzione, consumo e distribuzione si è sviluppato, peraltro, in misura diseguale all'interno dei diversi sistemi economici e la stessa realtà europea occidentale presenta profonde differenziazioni a tale riguardo: accanto a paesi nei quali ammodernamento e innovazione nella rete e nei sistemi distributivi procedono speditamente, altri presentano canali distributivi con caratteristiche di profonda arretratezza, pur in presenza di un apparato industriale fortemente dinamico. È il caso dell'Italia che accanto ai fenomeni patologici della polverizzazione, della inconsistenza delle strutture all'ingrosso, soprattutto in campo agro-alimentare, degli alti costi di distribuzione, dei bassi livelli di produttività, rivela anche profondi squilibri territoriali.

Peraltro, le più recenti indagini e rilevazioni statistiche (in particolare quelle relative al censimento 1981 dell'industria e del commercio) ed altre analisi condotte da studiosi e da istituti specializzati indicano che il settore ha attraversato ed attraversa ancora una fase dinamica che si è tradotta in una consistente riduzione dei punti di vendita nel comparto alimentare, in un aumento del processo di concentrazione, in una maggiore diffusione delle moderne tecniche di vendita e di gestione, in una diversificazione delle presenze all'interno del segmento moderno, al cui sviluppo hanno dato negli anni più recenti un notevole contributo la cooperazione di consumo e le forme associative tra dettaglianti e tra grossisti e dettaglianti (gruppi di acquisto e unioni volontarie).

Inoltre, sembra finalmente emergere ed affermarsi con continuità una cultura della distribuzione commerciale, circostanza, questa, assolutamente nuova ri-

spetto agli anni settanta, nel corso dei quali ai tecnici, ai politici, agli amministratori è mancato il sostegno di una elaborazione culturale, di una cultura dell'innovazione, che assecondasse una gestione in chiave dinamica dell'intervento pubblico, rispetto al quale non ci sentiamo di esprimere un giudizio completamente positivo.

Sono, tutti questi, motivi che confermano l'esigenza di un superamento di un quadro legislativo formato da norme emanate in epoca diversa, frutto spesso di situazioni del momento e dei particolari livelli di sensibilità, maturazione politica e dello stato delle relazioni sociali proprio di ciascuna epoca. Ed è in base a queste considerazioni che abbiamo deciso di scegliere la via impegnativa della legge-quadro; infatti, ravvisiamo nell'attuale frammentazione legislativa e normativa elementi negativi che non facilitano l'azione dei pubblici poteri né degli operatori del settore e riteniamo fondamentale fornire ai soggetti pubblici e privati un quadro di riferimento omogeneo, nel quale aspetti economici, finanziari, amministrativi, di natura sociale e quelli relativi alle competenze istituzionali vengano ricompresi in termini di coerenza rispetto agli obiettivi politici di sviluppo programmato della distribuzione commerciale. Inoltre, solo nell'ambito di una legge-quadro è possibile tenere conto delle profonde interrelazioni tra programmazione del commercio al dettaglio, commercio all'ingrosso, problemiannonari, politica urbanistica, creditizia, interventi di assistenza tecnica, formazione professionale, di tutela ed educazione del consumatore.

L'esperienza di programmazione del commercio al dettaglio attuata in base alle disposizioni della legge n. 426 del 1971 ha riscontrato, fra gli altri, una serie di limiti oggettivi proprio per l'assenza di collegamenti funzionali ed operativi tra i diversi momenti dell'azione programmatica e gli interventi dei diversi soggetti istituzionali: Stato, regioni, comuni, camere di commercio. Ma già la più generale esperienza di programma-

zione realizzata negli anni sessanta aveva fatto maturare la consapevolezza dell'impossibilità di prescindere da una stretta interdipendenza tra scelte programmatiche e strumenti e mezzi operativi e da una chiara definizione legislativa dei campi di attività e delle reciproche interrelazioni tra i centri decisionali chiamati ad intervenire sui diversi aspetti della problematica della distribuzione commerciale.

Nella passata legislatura, come è noto, il Governo sottopose al Parlamento, nell'ambito del decreto-legge 4 agosto 1982, n. 495, e nel successivo decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 1982, n. 887, alcune norme stralcio in materia di riordinamento della distribuzione commerciale. In particolare venivano apportate alcune modificazioni alle norme vigenti in materia di autorizzazioni amministrative, orari e credito. In tale occasione, pur condividendo la opportunità di inserire provvedimenti relativi al settore distributivo commerciale all'interno di una più ampia e complessa manovra di politica economica predisposta dal Governo, ed apprezzando lo sforzo che si era inteso compiere in tale direzione, ritenemmo opportuno effettuare alcune considerazioni di ordine generale, oltre che sui contenuti delle proposte. Sotto il profilo generale abbiamo voluto chiarire che l'approvazione delle norme stralcio non doveva assolutamente intralciare l'iter della riforma generale, e quindi della legge-quadro; in tale spirito abbiamo voluto e sostenuto gli emendamenti che hanno vincolato temporalmente la validità del provvedimento proposto e limitato la validità del blocco delle autorizzazioni amministrative ai comuni che non hanno provveduto a dotarsi del piano previsto dalla legge n. 426 del 1971. Infatti, il testo proposto dal Governo non solo risultava eccessivamente punitivo nei confronti dei comuni, ma soprattutto non creava alcuna discriminazione rispetto a quelli che avevano disatteso la legge del 1971.

Anche per quanto riguarda gli aspetti relativi agli orari di apertura e al credito ne condividemmo le finalità, visto che sul primo da qualche tempo erano in atto sperimentazioni che dimostravano la volontà politica di rispondere ad una esigenza già da tempo manifesta, e che da più parti (anche da noi) erano state formulate sollecitazioni affinché venissero corrette le norme di cui alla legge n. 517 del 1975 sul credito agevolato al commercio.

Avvertimmo, peraltro, che l'aspetto relativo agli orari doveva, comunque, essere ricondotto ad unità all'interno del discorso generale di riforma, e che l'approvazione del decreto non esauriva il dibattito sul credito al commercio, ma doveva essere considerato solo come momento di transizione in attesa di una diversa regolamentazione legislativa, basata sul superamento del sistema del credito agevolato in conto interessi, che rendesse più efficace l'impiego delle risorse pubbliche destinate al settore, che consentisse alle imprese desiderose di porsi sulla strada della modernizzazione di usufruire di un rapporto con il sistema bancario e creditizio migliore che non in passato.

Il testo che sottoponiamo alla vostra attenzione si compone di 48 articoli divisi in dieci parti:

Capo I — Programmazione e commercio;

Capo II — Accesso all'attività commerciale;

Capo III — Perfezionamento e aggiornamento professionale ed assistenza tecnica;

Capo IV — Urbanistica;

Capo V — Commercio e mercati all'ingrosso;

Capo VI — Commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande;

Capo VII — Limiti temporali dell'attività di vendita;

Capo VIII — Credito;

Capo IX — Tutela del consumatore;

Capo X — Disposizioni varie.

CAPO I — Programmazione e commercio
(articoli 1-4)

La specifica peculiarità di legge-quadro per la programmazione del settore distributivo è definibile con immediatezza dal capo I.

In esso, infatti, nel contesto di pochi ma fortemente finalizzati articoli, si delinea la logica generale della legge che intende da un lato specificare chiaramente gli obiettivi complessivi e tra di loro concatenati che il processo di programmazione deve perseguire e dall'altro ricondurre tale processo ad unità nel contesto di un programma nazionale elaborato dal CIPE. Ci pare che in tal modo vengano affrontate decisamente alcune delle più dibattute problematiche connesse alla programmazione della evoluzione strutturale del settore.

In primo luogo quelle relative alla contraddittorietà ed ambiguità degli obiettivi fissati volta a volta dalle diverse leggi che interessano direttamente od indirettamente il settore.

In secondo luogo quelle che ricollegano il processo di programmazione dell'evoluzione del settore al più ampio processo di programmazione dell'economia.

Per quanto riguarda la programmazione settoriale per il commercio al dettaglio, come risulta dagli articoli 3 e 4, abbiamo ritenuto valida la proposta di un superamento dei rigidi vincoli posti dalla programmazione comunale, così come impostati nell'ambito della legge n. 426 del 1971, accogliendo quella relativa ad una programmazione per aree sovracomunali guidata dalla regione in collaborazione con i comuni ed attuata attraverso un processo dialettico tra regioni e comuni.

Trovano inoltre volutamente spazio nel contesto del capo I anche le tematiche relative alle commissioni consultive regionali e comunali.

Si può immediatamente notare che, in netta contrapposizione con la precedente legislazione, si è evitata la formula della rappresentatività formalizzata per optare su di una formula che lasci un più ampio spazio alle scelte imperniate sulla professionalità e/o sulle tendenze che vorranno esprimere i diversi soggetti interessati.

Altri elementi di novità, dettati dalla necessità di rendere più snella ed efficace sia l'attività burocratica amministrativa, sia la capacità delle commissioni di sviluppare al meglio la propria attività, sono la unificazione delle diverse commissioni che operano nel settore distributivo in una unica commissione ed inoltre la drastica riduzione del numero dei componenti.

CAPO II — Accesso all'attività commerciale
(articoli 5-8)

Rimane l'obbligo, introdotto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC), apportando all'istituto alcune modificazioni al fine di accrescerne la capacità di operare in termini di selettività e di accertamento rigoroso dei requisiti di professionalità. A questo fine, all'articolo 8 si è proposto che l'iscrizione al REC venga subordinata, per quanto riguarda la professionalità, alla frequenza con esito positivo di un corso di qualificazione istituito o riconosciuto dalla regione o al superamento di un esame presso la camera di commercio.

CAPO III — Perfezionamento e aggiornamento professionale ed assistenza tecnica
(articoli 9 e 10)

Formazione ed assistenza tecnica vengono proposti come strumenti permanenti dell'intervento pubblico a favore delle imprese che intendono realizzare programmi di ristrutturazione ed ammodernamento nell'ambito delle indicazioni programmatiche nazionali e regionali.

A tale fine vengono valorizzate le competenze e le risorse regionali e di alti enti pubblici quali le camere di commercio.

CAPO IV — *Urbanistica* (articolo 11)

L'articolo 11 pone fine allo sterile dibattito protrattosi lungo tutto l'arco degli anni settanta sui rapporti tra programmazione urbanistica generale ed urbanistica commerciale. L'articolo 11 prevede, infatti, l'obbligo da parte dei comuni, sulla base di direttive regionali, di individuare, all'interno degli strumenti urbanistici, le aree destinate agli insediamenti commerciali. Inoltre vengono dettate norme per rendere possibile l'insediamento di strutture per il commercio all'ingrosso su aree a destinazione artigianale o industriale.

CAPO V — *Commercio e mercati all'ingrosso* (articoli 12, 13 e 14)

Le proposte d'intervento in questo ambito partono dalla constatazione dell'obsolescenza tecnica e regolamentare delle strutture annonarie tradizionali e del conseguente ruolo marginale che esse svolgono nel processo di smercio dei prodotti. La politica annonaria, che la legislazione vigente pone gli enti locali in grado di attuare, non dispone in questo modo dei necessari strumenti operativi, essendo estranee alla attuale concezione del mercato all'ingrosso funzioni tecniche quali il trasporto dai luoghi di produzione ai punti di vendita al dettaglio, lo stoccaggio, la lavorazione e la predisposizione dei prodotti per la vendita al consumatore, l'informazione sui prezzi.

Il mantenimento in vigore, a livello nazionale, della legge n. 125 del 1959 sui mercati all'ingrosso, all'indomani della riforma istituzionale determinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha inoltre provocato uno scollamento tra i momenti decisionali centrale e periferico, privando regioni e comuni di un riferimento-quadro nazio-

nale che ne orientasse le scelte sia normative sia operative.

L'inserimento della tematica relativa alla funzione di commercializzazione all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari nel contesto di questo progetto di legge va vista quindi come risposta ad una esigenza di aggiornamento e adeguamento del quadro giuridico-strutturale e come occasione di riaffermazione dell'importanza, ai fini della razionalizzazione del processo di smercio, dei momenti strutturali che esaltano la partecipazione attiva della produzione, della distribuzione, degli enti locali.

L'articolato riflette la volontà di determinare la nascita di strutture finalizzate alla traduzione operativa delle scelte di politica agro-alimentare effettuate in sede di governo centrale e regionale.

Le finalità dei centri annonari all'ingrosso, indicate nell'articolo 13, riflettono in pieno questa esigenza, così come le norme relative alla istituzione e gestione: per essere strumenti di politica annonaria la promozione, realizzazione e gestione dei centri devono vedere il più ampio coinvolgimento e la massima partecipazione degli enti locali, degli operatori privati e di altri enti pubblici. Vengono inoltre dettate norme per l'adozione dei corrispettivi di concessione dei posteggi, sulla gestione dei servizi, sui rapporti tra gli operatori, sul ruolo e sulla natura giuridica dei direttori dei mercati.

CAPO VI — *Commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande* (articoli 15-25)

Il capo sesto disciplina le autorizzazioni amministrative per il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante e per i pubblici esercizi; gli aspetti di maggiore novità e rilievo della proposta sono:

a) per gli esercizi al minuto in sede fissa, l'attribuzione al presidente della giunta regionale della concessione delle autorizzazioni per gli esercizi con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati ed ai sindaci negli altri casi;

b) la obbligatorietà del rilascio di autorizzazioni all'ampliamento o al trasferimento all'interno dello stesso comune per superfici fino a 800 metri quadrati;

c) l'individuazione di cinque settori merceologici ai quali riferire le classi di superfici di cui all'articolo 4: alimentare; tessile, abbigliamento, complementari ed accessori; beni per la casa; macchine, attrezzature, articoli tecnici, materie prime e semilavorati; altri settori merceologici.

Si è anche introdotta una regolamentazione sui centri commerciali al dettaglio programmati (articolo 16) con lo scopo non tanto di introdurre vincoli quanto di agevolare attraverso norme *ad hoc* la realizzazione di queste strutture.

Per quanto riguarda il commercio ambulante viene proposta una regolamentazione dello svolgimento dell'attività in rapporto alla competenza attribuita agli enti locali dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni, riteniamo che debba essere tutelata la volontà dei soggetti di intraprendere una attività economica e rispetto all'eventualità che la pubblica amministrazione non sia in grado di espletare in tempi ragionevoli gli accertamenti che le competono o le prassi previste dalle leggi in vigore. Per questo complesso di motivi abbiamo previsto all'articolo 24 una forma di silenzio assenso, che peraltro non lede le capacità di intervento a posteriori della pubblica amministrazione, qualora vengano ravvisate irregolarità rispetto alle norme urbanistiche o ai regolamenti di polizia urbana. È anche prevista ed appositamente disciplinata l'eventualità che il richiedente non disponga dei locali all'atto della richiesta dell'autorizzazione.

CAPO VII — *Limiti temporali dell'attività di vendita* (articoli 26-31)

Quello relativo agli orari di apertura è un aspetto molto delicato, frequentemente oggetto di un serrato dibattito. Senza fare

della facile demagogia siamo del parere che gli orari di apertura rappresentino uno degli elementi fondamentali del rapporto tra l'attività commerciale ed il contesto socio-economico al quale essa si rivolge, che debbano, pertanto, tenere conto dei contenuti di servizio presenti nell'attività commerciale e debbano anche essere oggetto di scelta da parte dell'operatore nell'ambito della propria filosofia e strategia imprenditoriale.

Per questo complesso di motivi, abbiamo formulato una proposta che rende meno rigidi i limiti temporali entro i quali deve svilupparsi l'attività di vendita e che consente ai sindaci, sulla base delle situazioni locali rilevate e discusse con gli interessati attraverso l'apposita commissione di cui all'articolo 4, di apportare eventuali deroghe per quanto riguarda sia gli orari sia le attività disciplinate.

CAPO VIII — *Credito* (articoli 32-37)

Da tempo si è avvertita l'esigenza di una ridefinizione complessiva del credito al commercio, in un'ottica di superamento del sistema dell'incentivazione finanziaria e creditizia. Pertanto, le proposte contenute nel capo VIII del presente progetto di legge-quadro sono il frutto di una elaborazione volta ad individuare le linee sulle quali orientare l'attività del settore pubblico per agevolare l'accesso al credito da parte degli operatori commerciali, tenuto conto, peraltro, che la discriminante è rappresentata dalla risposta ai problemi di riconversione ed ammodernamento che sono oggi di fronte alla realtà della distribuzione commerciale italiana.

L'articolazione della proposta presuppone quindi uno stretto collegamento funzionale ed operativo tra quadro normativo e disponibilità globale di credito finalizzata alla riconversione e all'ammodernamento del servizio commerciale.

Al fine di ricomporre in un contesto omogeneo programmazione dello sviluppo e dell'ammodernamento della distribuzione commerciale e attività creditizia, si

è ritenuto di proporre la costituzione di uno strumento *ad hoc* in grado di realizzare una direzione coordinata dell'intervento creditizio inserita nel processo programmato ma senza modificazione della possibilità concreta degli operatori di far evolvere e realizzare la propria imprenditorialità.

Questo strumento è rappresentato da una « sezione speciale » di credito al commercio istituita presso la Banca nazionale del lavoro e dotata di un apposito fondo di rotazione. Anche per gli altri istituti abilitati al credito a medio termine è prevista peraltro la possibilità di richiedere l'autorizzazione per l'istituzione di « sezioni speciali » analoghe a quella istituita presso la Banca nazionale del lavoro. L'esplicitazione dello strumento « sezione speciale » nell'articolato ha due motivazioni: la prima legata alla considerazione della « sezione speciale » come il più idoneo strumento a garantire il perseguimento degli obiettivi assegnati al credito per il settore commerciale dall'articolo 32, il secondo di natura giuridica. Infatti, la istituzione delle sezioni speciali per il credito a medio termine ai vari settori di attività economica comporta l'assoggettamento delle correlative figure giuridiche soggettive, che nel nostro ordinamento rivestono la personalità giuridica pubblica, alle norme dell'ordinamento sezionale del credito (legge bancaria 1936-1938 e principi costituzionali in materia a tutela del credito e del risparmio: articolo 47 della Costituzione) nel rispetto dei principi di organizzazione fissati dall'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

Il richiamo a quest'ultima norma, pur dettata in riferimento ai principi costituzionali di organizzazione della pubblica amministrazione, in particolare agli uffici organi, deve ritenersi esteso, secondo uniforme e costante orientamento sia della dottrina che della giurisprudenza, anche agli enti pubblici economici o, più in generale, alle persone giuridiche pubbliche esercenti attività imprenditoriali in campo economico; ancorché trattisi di categorie soggettive non attributarie di funzioni amministrative in senso proprio, ma par-

ticolarmente qualificate per la inerenza a pubblici interessi delle attività da esse svolte, come criterio di giustificazione dell'erezione in ente pubblico, ovvero del riconoscimento della personalità giuridica pubblica, nonché della dotazione patrimoniale da parte dello Stato.

L'istituenda sezione speciale per il credito a medio termine al commercio rientra pienamente in questo quadro organizzativo, talché la sua istituzione non potrebbe essere sottratta alla previsione di legge contemplata nella riserva del citato articolo 97 della Costituzione. Ciò anche a prescindere dalla circostanza che in alcuni casi queste sezioni di credito speciale compiono atti propri del procedimento di ammissione ad agevolazioni aventi natura ed effetto di provvedimenti amministrativi e, quindi, sono attributarie dell'esercizio di funzione amministrativa in senso proprio, sia pure in via episodica.

Naturalmente, il riferimento alla menzionata riserva di legge, di cui all'articolo 97 della Costituzione citato, non significa in maniera assoluta che l'istituzione della sezione in oggetto debba necessariamente avvenire mediante una legge *ad hoc*, in quanto nella specie si tratta di riserva di legge cosiddetta relativa, la quale comporta solo la necessità che l'ufficio pubblico da istituire sia contemplato in una legge che ne fissi i criteri e le modalità della istituzione ed organizzazione, da realizzare anche mediante provvedimento amministrativo del competente ministro.

Con la conseguenza che, se nel nostro ordinamento positivo non esistono norme di legge che ne prevedono l'istituzione, per procedere alla creazione della sezione in oggetto si rende necessario procedere in primo luogo mediante disposizione di legge con la quale fissare termini, modalità, natura, procedimento e dotazione, rimettendone eventualmente, l'esecuzione all'autorità amministrativa competente.

Va, infine, aggiunto per completezza di informazione che, prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, il governo era stato solito istituire pubblici uffici (anche persone giuridiche pubbliche come quelle di cui si tratta) mediante

provvedimenti amministrativi sulla scorta della legge n. 100 del 1926, che aveva introdotto tale facoltà attuando una forzatura a principi di costituzione materiale dello statuto albertino.

Ma, al riguardo va chiarito che tale procedimento oggi non sarebbe più ammissibile, per difetto di costituzionalità, rappresentando il disposto del sopra menzionato articolo 97 della Costituzione proprio una reazione alla prassi invalsa durante quel periodo.

La volontà di determinare concretamente l'avvio di una seria politica creditizia nei confronti del settore trova ulteriore conferma nelle disposizioni dell'articolo 33 ed in quelle degli articoli 35 e seguenti.

All'articolo 33 è prevista l'istituzione di una linea di credito regionale per il finanziamento di programmi di investimento direttamente collegati alle scelte di politica commerciale realizzate attraverso i programmi regionali.

All'articolo 35 è prevista l'istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo speciale destinato alla concessione di mutui alle aziende di credito per agevolare il finanziamento di grandi interventi infrastrutturali (mercati all'ingrosso, centri commerciali al dettaglio o all'ingrosso) e di iniziative a carattere consortile o cooperativo.

Un dato caratteristico di tutta l'impostazione data al discorso relativo al credito è il superamento del credito agevolato in conto interessi: questo in considerazione della scarsa attualità e produttività di interventi creditizi basati sulla semplice riduzione del costo del denaro, ma soprattutto del fatto che l'esigenza primaria del settore richiede che venga privilegiata una linea di credito basata sulla complessità e diversificazione degli strumenti e su una adeguata quantità di risorse.

CAPO IX — Tutela del consumatore (articoli 38-42)

Una legge che si proponga di stabilire dei principi per la programmazione del

settore distributivo è certamente la sede opportuna per introdurre contestualmente alcune disposizioni intese a realizzare sia pur limitati obiettivi di difesa degli interessi dei consumatori, superando così almeno in parte un ritardo storico lamentato dal nostro Paese in questo campo.

L'Italia rimane forse l'unico tra i paesi europei a non aver fissato, contrariamente a quanto previsto dal Trattato di Roma, norme regolatrici della concorrenza e limitatrici degli accordi di cartello e dei monopoli; uno dei pochi a non aver prescritto regole sull'uso corretto della pubblicità; a non aver previsto forme di riconoscimento e di sostegno (sul piano legale, della legittimazione in giudizio, del finanziamento) in favore delle organizzazioni dei consumatori; a non aver previsto, infine, strutture pubbliche aventi il compito di garantire, anche in contraddittorio con le categorie economiche, il soddisfacimento degli interessi individuali e collettivi dei consumatori.

Su questi aspetti avemmo modo di intervenire nella precedente legislatura sia nell'ambito di proposte legislative, sia all'interno di un dibattito di più ampio respiro che vide protagoniste le forze politiche e le forze sociali, in particolare le organizzazioni dei produttori, dei commercianti, quelle sindacali e la cooperazione.

Con particolare enfasi alcuni settori rappresentativi del mondo del commercio hanno contestato l'opportunità e la legittimità dell'inserimento del tema relativo alla tutela del consumatore nell'ambito di un articolato di legge riguardante la distribuzione commerciale, quasi che si volesse individuare nel commercio la responsabilità di comportamenti contrari all'interesse generale dei consumatori.

Questa logica non ci ha convinto allora e non ci convince oggi, anzi, una ulteriore riflessione ha radicato in noi la convinzione che il commercio non possa ignorare — nel proprio interesse — il discorso del consumatore.

Infatti, i commercianti, proprio per la loro collocazione all'ultimo stadio della

catena distributiva — e quindi per lo stretto rapporto che li lega ai consumatori — sono più direttamente accreditabili di responsabilità — che di fatto sono della produzione — in ordine alla qualità del prodotto, alla veridicità dei contenuti pubblicitari, e via dicendo. Allora, se, come appare evidente, esiste una coincidenza di interesse tra l'area del consumo e quella della distribuzione, abbiamo ragione di ribadire non solo l'importanza dell'introduzione nel nostro sistema di una normativa quale quella che comunemente va sotto il titolo di « tutela del consumatore », ma anche la funzione qualificante nell'introduzione di alcuni aspetti di tale normativa attraverso provvedimenti che riguardano gli aspetti più generali della distribuzione commerciale.

Con questo spirito sottoponiamo alla vostra attenzione un numero limitato di articoli contenenti disposizioni in materia di:

istituzione di un Segretariato di Stato per la tutela dei consumatori;

definizione di *standards* di sicurezza per i prodotti il cui uso può pregiudicare l'integrità fisica degli utenti;

coordinamento dell'attività dei laboratori pubblici di analisi abilitati al controllo di alimenti, cosmetici, eccetera, e diffusione dei risultati delle analisi;

educazione ed informazione del consumatore;

pubblicità.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto si è fatto riferimento alle norme contenute nel codice di autodisciplina pubblicitaria approvato in Italia a cura dell'apposito « Istituto di autodisciplina comunitaria ».

Infine, nel capo X, accanto alle sanzioni e ad altri provvedimenti di natura amministrativa, sono previste le norme transitorie, quelle norme cioè che debbono presiedere alla fase di passaggio dalla vecchia alla nuova normativa.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PROGRAMMAZIONE E COMMERCIO

ART. 1.

(Principi di politica commerciale).

1. La politica economica per il settore commerciale deve essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) incremento dell'efficienza del sistema economico attraverso la valorizzazione della funzione del commercio nel processo di sviluppo ed assicurando la crescita della produttività delle imprese commerciali;

b) sviluppo della struttura imprenditoriale del settore, incentivando le iniziative di ristrutturazione, di ammodernamento, di concentrazione delle imprese, anche tramite l'associazionismo economico, con le necessarie risorse pubbliche;

c) garanzia delle condizioni di concorrenza mediante la presenza delle varie forme distributive e, all'interno di ciascuna di esse, tra le diverse imprese;

d) presenza di un livello minimo di servizi commerciali nelle aree economicamente meno privilegiate;

e) garanzia di adeguati e qualificati livelli del servizio tenuto conto delle interrelazioni con gli insediamenti abitativi, produttivi, terziari e con l'assetto dei trasporti, anche attraverso l'inserimento delle problematiche del commercio nella programmazione territoriale;

f) avvio di una politica attiva di orientamento dei consumi e di tutela del consumatore.

ART. 2.

(Programma nazionale).

1. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formulata sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e valutate le osservazioni delle organizzazioni nazionali del commercio e del turismo, della produzione, della cooperazione, dei lavoratori dipendenti del settore e dei consumatori, il CIPE, in armonia con la programmazione economica nazionale ed in attuazione dei principi generali di politica commerciale di cui all'articolo 1, predispone un programma pluriennale con il quale determina:

a) le direttive alle quali le regioni debbono uniformarsi nel predisporre gli interventi di attuazione della politica commerciale nazionale;

b) le direttive alle quali le regioni debbono uniformarsi nel predisporre gli interventi atti a favorire — anche attraverso l'associazionismo economico — ristrutturazione, ammodernamento e concentrazione di imprese commerciali e nel definire i programmi di assistenza tecnica alle imprese soprattutto nella fase di adozione di iniziative innovative, volte alla ristrutturazione, all'ammodernamento ed alla concentrazione;

c) i mercati all'ingrosso aventi rilevanza nazionale, da istituire o potenziare avvalendosi dei mezzi finanziari di cui al comma 2 e le relative zone di insediamento, d'intesa con le regioni interessate. Tali mercati vanno individuati tra quelli che per la quantità, la provenienza e la destinazione delle merci trattate interessino aree di produzione e di consumo di più regioni o abbiano particolare importanza ai fini delle esportazioni;

d) le borse merci di rilievo nazionale da istituire o potenziare, da sopprimere o da ridimensionare;

e) direttive sui criteri da seguire per programmare la concessione delle autorizzazioni amministrative nei diversi settori merceologici, con particolare riferimento agli esercizi alimentari ed extralimentari despecializzati ed ai settori che presentano particolari esigenze di ristrutturazione anche per l'eccessivo frazionamento dell'offerta;

f) gli indicatori economici sui quali le regioni ed i comuni debbono basarsi per la programmazione della rete distributiva al dettaglio;

g) i criteri di massima in base ai quali le regioni delimitano le aree sovraumunali di programmazione commerciale di cui all'articolo 3;

h) gli indirizzi per la gestione da parte delle regioni dei contributi di cui all'articolo 33 ed i criteri ai quali dovrà attenersi il comitato di cui all'articolo 36 per il riparto tra le regioni degli stanziamenti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 33;

i) le attività di indagine, di studio e di ricerca di carattere nazionale e le modalità della rilevazione statistica per la programmazione commerciale e sullo stato del settore;

l) i raccordi ai vari livelli di competenza tra la politica economica per il settore commerciale e le politiche degli altri settori produttivi e le modalità operative per il coordinamento degli strumenti di intervento di cui alla presente legge.

2. Il CIPE indica le risorse pubbliche da destinare al settore commerciale per la realizzazione del programma pluriennale, nonché i mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione degli indirizzi della politica commerciale da assegnare alle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni.

3. Le regioni trasmettono annualmente al CIPE, che la trasmette al Ministro dell'industria, entro il mese di maggio, una relazione sullo stato di attuazione

delle indicazioni programmatiche regionali di cui all'articolo 3 e degli interventi realizzati ai sensi della presente legge, con particolare riferimento alla concessione dei contributi di cui all'articolo 33.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPE, che lo trasmette al Parlamento, un rapporto sullo stato del settore commerciale e sull'attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli aspetti relativi al credito.

5. Il CIPE, valutato lo stato di attuazione del programma nazionale e delle indicazioni programmatiche regionali, elabora eventuali proposte di variazioni e di aggiornamento.

6. Il CIPE indica i criteri che le regioni debbono seguire nella composizione delle commissioni consultive di cui all'articolo 3, nonché per il loro funzionamento e l'esercizio delle proprie competenze.

ART. 3.

(Programma regionale).

1. Ciascuna regione, in conformità al programma nazionale di cui all'articolo 2, sentita la commissione consultiva prevista dal presente articolo, adotta, con deliberazione del consiglio regionale, il programma triennale di sviluppo e di ammodernamento della rete distributiva.

2. Esso deve prevedere:

a) il piano di ristrutturazione e di sviluppo dei mercati all'ingrosso che delimita gli ambiti territoriali sovracomunali entro i quali i comuni interessati individuano le aree per eventuali nuovi mercati all'ingrosso, e definisce gli *standard* minimi di impianti e di attrezzature in rapporto alla funzione prevalente di mercato alla produzione o di mercato al consumo;

b) le caratteristiche e le dimensioni delle aree da destinare all'insediamento dei centri commerciali all'ingrosso con la

specificazione delle eventuali infrastrutture pubbliche occorrenti;

c) la delimitazione delle aree sovra-comunali di programmazione commerciale;

d) i criteri per la distribuzione nelle predette aree degli esercizi al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati e per l'attuazione delle direttive di cui alla lettera e) dell'articolo 2;

e) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con riferimento anche al rapporto numerico tra popolazione residente e gravitante ed i diversi tipi di esercizio;

f) le direttive alle quali si devono attenere i comuni nell'esercizio delle competenze loro demandate in materia di commercio ambulante;

g) gli indirizzi programmatici per l'attuazione degli interventi in materia di perfezionamento ed aggiornamento professionale e di assistenza tecnica di cui agli articoli 9 e 10;

h) i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 33 e gli indirizzi per il funzionamento del comitato di cui allo stesso articolo della presente legge.

3. La commissione regionale è sentita anche per l'adozione dei provvedimenti regionali di attuazione del programma di cui al comma 2.

4. Le regioni indicano i criteri che i comuni debbono seguire nella composizione delle commissioni di cui al successivo articolo 4, e per assicurare il loro funzionamento.

5. In ciascuna regione, con provvedimento del presidente della giunta regionale, è costituita una commissione consultiva composta di non più di 15 membri in rappresentanza degli enti locali, delle camere di commercio, delle organizzazioni del commercio e del turismo,

della produzione, della cooperazione, dei lavoratori dipendenti del settore e dei consumatori.

6. Il funzionamento delle commissioni regionali è disciplinato con provvedimento della regione, sulla base dei criteri indicati dal CIPE.

ART. 4.

(Programmi sovracomunali e comunali).

1. Per ciascuna delle aree sovracomunali, delimitate dal programma regionale la giunta regionale, con la partecipazione dei comuni e avvalendosi della collaborazione di enti pubblici istituzionalmente interessati ai problemi della distribuzione, provvede alla elaborazione di una proposta di programma pluriennale nel quale sono determinati, per ciascun comune ricompreso:

a) i criteri per l'eventuale insediamento di esercizi al dettaglio in sede fissa, aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati;

b) il numero di nuovi esercizi al dettaglio in sede fissa autorizzabili separatamente per classi di superficie di vendita fino a 200 metri quadrati, da 201 a 400 metri quadrati, da 401 a 800 metri quadrati, da 801 a 1.500 metri quadrati, tenuto conto delle direttive di cui alla lettera e) dell'articolo 2 e dei criteri di cui alla lettera d) dell'articolo 3;

c) relativamente al commercio ambulante, la quantità di offerta da attivare, tenuto conto degli operatori esistenti, allo scopo di realizzare un equilibrio concorrenziale nella rete distributiva.

2. Acquisite le valutazioni delle organizzazioni del commercio e del turismo, della produzione, dei lavoratori del settore e della cooperazione, la proposta di programma, unitamente alle medesime valutazioni, viene trasmessa a tutti i comuni interessati.

3. Per la parte relativa a ciascun comune, il programma viene sottoposto all'approvazione del consiglio competente,

sentita la commissione consultiva di cui ai commi successivi.

4. In mancanza di pronuncia del consiglio comunale, il programma si intende approvato trascorsi sei mesi dalla trasmissione al comune.

5. Nel caso in cui uno o più comuni formulino proposte di modificazione, la giunta regionale decide sulle medesime, dopo aver sentito il sindaco di ciascuno dei comuni compresi nell'area sovracomunale interessata.

6. Il programma sovracomunale, definitivamente ratificato dalla giunta regionale, diventa esecutivo con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

7. Nei comuni con popolazione residente pari o superiore a 15.000 abitanti è nominata dal sindaco una commissione consultiva di un massimo di undici membri, composta dall'assessore al commercio, o da un suo delegato, che la presiede, dall'assessore all'urbanistica o da un suo delegato e da rappresentanti delle organizzazioni del commercio e del turismo, dei lavoratori del settore e della cooperazione.

8. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti è nominata dal sindaco una commissione consultiva di un massimo di nove membri, composta dall'assessore al commercio o da un suo delegato, che la presiede, dall'assessore all'urbanistica o da un suo delegato, e da rappresentanti delle organizzazioni del commercio, del turismo, dei lavoratori del settore e della cooperazione.

CAPO II

ACCESSO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

ART. 5.

(Registro degli esercenti il commercio).

1. Le persone fisiche che intendono esercitare professionalmente una attività di vendita, all'ingrosso o al dettaglio, o

una attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle varie forme previste dalla presente legge, devono iscriversi al registro degli esercenti il commercio.

2. Ai fini della presente legge esercita attività di vendita all'ingrosso chiunque venda professionalmente merci a nome proprio ad altri commercianti o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande.

3. Ai fini della presente legge, per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto.

4. Le merci possono essere rivendute o somministrate anche dopo essere state sottoposte alle trasformazioni, ai trattamenti ed ai condizionamenti che sono abitualmente praticati.

5. Devono inoltre essere iscritti nel registro:

a) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita di merci ai consumatori, anche se di loro produzione;

b) gli artigiani, ad eccezione di quelli che, iscritti nell'albo di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni, esercitano nel luogo di produzione la vendita ai consumatori delle sole merci di loro produzione;

c) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) i commissionari e gli astatori;

e) coloro che siano preposti ai sensi dell'articolo 320, quinto comma, del codice civile all'esercizio di una impresa che svolga una delle attività indicate nel presente articolo.

6. I titolari delle imprese esercenti una delle attività indicate nel comma 1 debbono iscrivere nel registro gli institori, qualora trattasi di imprese individuali, ed i preposti ai punti di vendita o di somministrazione, qualora si tratti di società comunque costituite.

7. L'iscrizione ha efficacia per tutto il territorio della Repubblica e può essere chiesta per più tipi di attività commer-

ciale. Essa legittima all'esercizio del tipo di attività e per il settore merceologico per i quali è stata disposta, fatta salva l'osservanza delle altre disposizioni di legge.

8. È vietato esercitare nello stesso locale le attività di vendita all'ingrosso e al minuto.

ART. 6.

(Domanda di iscrizione).

1. La domanda per l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio deve essere presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di residenza dell'istante.

2. Il soggetto da iscrivere deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato all'esercizio di attività commerciali;

b) essere in possesso del titolo di studio previsto dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento in cui l'interessato ha raggiunto l'età scolare;

c) avere i requisiti previsti dagli articoli 7 e 8.

3. Il registro è tenuto da una commissione nominata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un suo delegato, che la presiede e da dieci membri in rappresentanza del commercio fisso al minuto, del commercio all'ingrosso, del commercio ambulante, dei pubblici esercizi, della cooperazione, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

4. Alla domanda di iscrizione deve essere unita una dichiarazione scritta, fatta dall'interessato sotto la sua responsabilità, attestante il possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 7.

5. Sulla domanda di iscrizione la commissione decide entro sessanta giorni.

Trascorso tale termine, senza che la commissione si sia pronunciata, la domanda si intende accolta.

ART. 7.

(Requisiti morali).

1. Nel registro degli esercenti il commercio non possono essere iscritti e, se iscritti, debbono essere cancellati, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro:

a) che siano stati dichiarati falliti con sentenza passata in giudicato;

b) che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per almeno due volte, a pena detentiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 353 (turbata libertà degli incanti), 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), 356 (frode nelle pubbliche forniture), 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), 472 (uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta), 473 (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), 501 (rialzo o ribasso fraudolento dei prezzi), 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 640 (truffa) e 648 (ricettazione) del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti e bevande previsti in leggi speciali o per il reato di emissione di assegni a vuoto;

c) che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attività commerciale;

d) che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appro-

vato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, qualora si tratti della somministrazione di alimenti e bevande o di commercio di oggetti preziosi o di altre attività per le quali sia richiesta una autorizzazione di pubblica sicurezza.

2. Il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla lettera *d*) del comma 1 è attestato dal sindaco del comune di residenza dell'interessato. Il sindaco è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Ministro dell'interno per esigenze di pubblica sicurezza.

3. La commissione per la tenuta del registro, quando risulti dagli accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 606 del codice di procedura penale e dell'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che l'iscritto non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, procede alla sua cancellazione.

4. Coloro che siano stati cancellati per la perdita dei requisiti morali hanno diritto ad essere nuovamente iscritti nel registro sulla base della sola presentazione della sentenza di riabilitazione.

ART. 8.

(Requisiti professionali).

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio i richiedenti debbono dimostrare di:

a) avere frequentato con esito positivo un corso di qualificazione professionale per le attività commerciali istituito dalla Regione o, qualora sia istituito dalle camere di commercio, da altri enti pubblici o da privati, riconosciuto dalla regione ed avente per oggetto l'attività e il settore merceologico per i quali è richiesta l'iscrizione;

b) oppure aver superato, presso una apposita commissione costituita dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di residenza, un esame di idoneità all'esercizio del commercio per l'attività e il settore merceologico per i

quali si richiede l'iscrizione. All'esame sono ammessi coloro che abbiano prestato la propria opera presso imprese esercenti la vendita o la somministrazione o presso altre imprese i cui titolari siano tenuti all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, o alla somministrazione, o all'amministrazione, o in qualità di familiare coadiutore. In ogni caso l'opera deve essere stata prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione.

2. Le materie di insegnamento nei corsi di cui al comma 1, la durata degli stessi ed i criteri di valutazione dei partecipanti debbono garantire l'apprendimento delle tecniche mercantili in generale, delle specifiche tecniche gestionali richieste nei vari tipi dell'attività commerciale e, nel loro ambito, per i vari settori merceologici.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, la durata ed il contenuto dei corsi di qualificazione, le modalità e i criteri di valutazione, il periodo della pratica, comunque non inferiore a ventiquattro mesi, la determinazione dei settori merceologici in base al criterio della omogeneità e del massimo raggruppamento dei prodotti, nonché i titoli di studio universitari o diversi da quello della scuola dell'obbligo da considerare equivalenti al superamento dell'esame o al possesso dei requisiti per l'ammissione allo stesso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni.

CAPO III

PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ED ASSISTENZA TECNICA

ART. 9.

(Definizioni).

1. L'attività di perfezionamento e aggiornamento professionale è rivolta agli

imprenditori, ai dirigenti ed al personale delle imprese esercenti il commercio e deve perseguire il fine di integrare la formazione di base, per adeguare la preparazione professionale all'evoluzione delle condizioni di mercato ed all'innovazione delle tecniche mercantili e gestionali. Rientrano altresì tra le attività di perfezionamento e aggiornamento professionale le iniziative rivolte alla preparazione del personale necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica.

2. L'attività di assistenza tecnica si esplica attraverso l'offerta dei servizi di consulenza e di informazione necessari per la predisposizione e la realizzazione di progetti di sviluppo, trasformazione e ammodernamento delle imprese commerciali, compresi quelli inerenti lo studio di fattibilità dell'iniziativa, gli aspetti tecnico-gestionali in fase di inizio dell'attività e la riqualificazione professionale degli addetti.

ART. 10.

(Competenze e finanziamento).

1. Le attività di perfezionamento ed aggiornamento professionale ed assistenza tecnica debbono essere finalizzate al conseguimento degli obiettivi posti dal programma regionale di cui all'articolo 3.

2. Le regioni, le camere di commercio e gli altri soggetti legalmente riconosciuti promuovono e realizzano le attività rivolte al perfezionamento ed all'aggiornamento professionale ed all'assistenza tecnica secondo gli indirizzi di cui alla lettera *d)* dell'articolo 3.

3. Al finanziamento delle attività di perfezionamento ed aggiornamento professionale e di assistenza tecnica concorrono:

a) le regioni attraverso un apposito stanziamento annuo, la cui misura minima è stabilita dal CIPE;

b) le camere di commercio attraverso la destinazione annuale di una somma pari ad almeno il 50 per cento

delle entrate realizzate nell'anno precedente per i diritti di segreteria relativi all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC);

c) contributi dei comuni, delle province, delle organizzazioni delle categorie commerciali e turistiche, e fondi provenienti dal bilancio dello Stato e di altri organismi pubblici.

4. Al fine di evitare dispersioni di risorse pubbliche nella promozione e realizzazione delle attività di perfezionamento ed aggiornamento professionale e di assistenza tecnica i soggetti di cui al comma 2 possono operare congiuntamente attraverso apposite convenzioni.

CAPO IV

URBANISTICA

ART. 11.

(Strumenti urbanistici e programmazione commerciale).

1. Le regioni, con proprie leggi, dettano i principi a norma dei quali i comuni individuano, negli strumenti urbanistici generali — in relazione al fabbisogno accertato — le aree destinate agli insediamenti commerciali per la vendita all'ingrosso e al minuto nonché le aree, a prevalente diversa destinazione, nelle quali è consentito anche l'insediamento di esercizi per la vendita al minuto o all'ingrosso.

2. Le regioni, in sede di approvazione degli strumenti urbanistici generali comunali, possono — nei modi di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni — apportare le modifiche indispensabili all'adeguamento di detti strumenti ai principi di cui al comma 1.

3. Nei comuni dotati di strumenti urbanistici generali non corrispondenti ai principi di cui al comma 1 e non conte-

menti la specifica previsione di aree a destinazione commerciale, gli insediamenti per il commercio al minuto con superficie di vendita superiore agli 800 metri quadrati nonché gli insediamenti per il commercio all'ingrosso sono ammessi su aree a destinazione industriale o artigianale garantendo gli spazi pubblici o di uso pubblico previsti per gli insediamenti commerciali dall'articolo 5, lettera b), del decreto ministeriale 2 aprile 1968; i comuni possono al riguardo avvalersi del disposto dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia volti all'ampliamento ed alla trasformazione di insediamenti commerciali esistenti, nonché alla allocazione in fabbricati esistenti di nuovi insediamenti commerciali per la vendita al minuto sono ammessi, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, anche in deroga od in assenza del programma pluriennale di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

5. La legge regionale definisce, altresì — per i casi di mancato adeguamento degli strumenti urbanistici ai principi di cui al comma 1 — le ipotesi di intervento sostitutivo da parte della regione o di altro ente locale dalla stessa delegato, nonché le modalità di detto intervento.

CAPO V

COMMERCIO E MERCATI ALL'INGROSSO

ART. 12.

(Commercio all'ingrosso).

1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso non è soggetto ad autorizzazione e può svolgersi liberamente fuori dei mercati all'ingrosso e dei centri commerciali all'ingrosso.

2. Per mercato all'ingrosso si intende, ai fini della presente legge, un'area delimitata ed attrezzata per lo svolgimento di operazioni commerciali all'ingrosso di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale, di prodotti dell'allevamento, o di fiori, piante e sementi, da parte di una pluralità di venditori e di compratori. I mercati all'ingrosso costituiscono a tutti gli effetti strutture e servizi di interesse pubblico.

3. Nei mercati all'ingrosso aventi rilevanza nazionale devono essere istituiti un apposito punto doganale e gli altri uffici pubblici necessari per l'importazione e l'esportazione dei prodotti.

4. Per centro commerciale all'ingrosso si intende, ai fini della presente legge, una pluralità di esercizi commerciali all'ingrosso, anche appartenenti a settori merceologici diversi, ubicati in un'area attrezzata con infrastrutture e servizi comuni.

ART. 13.

(Mercati all'ingrosso).

1. I mercati all'ingrosso sono istituiti con provvedimento del presidente della giunta regionale. La realizzazione e la gestione sono affidate sulla base di convenzioni in concessione dalla Regione ad aziende pubbliche o a società consortili a prevalente partecipazione pubblica. Nell'atto di concessione sono determinate le finalità e gli indirizzi generali della gestione.

2. Il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso sono disciplinati con legge regionale, in conformità ai seguenti principi:

a) il libero svolgimento della concorrenza tra una pluralità di operatori alle vendite e agli acquisti;

b) l'affidamento dei posteggi è disciplinato dal regime della concessione di bene pubblico, a tempo determinato, e deve essere condizionato ad una adeguata capacità operativa dei richiedenti; la con-

cessione è revocata qualora in due anni consecutivi il concessionario tratti un quantitativo inferiore al minimo richiesto. La concessione del posteggio non può essere trasferita a nessun titolo se non con la cessione in proprietà dell'azienda commerciale; il trasferimento della concessione è comunque soggetto alla preventiva autorizzazione dell'ente gestore;

c) la partecipazione agli organi collegiali di gestione dei mercati dei rappresentanti di enti, di associazioni costituite tra operatori alle vendite e agli acquisti e delle cooperative dei lavoratori addetti ai servizi;

d) l'adozione di corrispettivi di concessione dei posteggi e di tariffe dei servizi che consentano almeno il pareggio di bilancio dei mercati;

e) la gestione dei servizi di mercato, nel caso sia data in concessione, deve essere affidata, a parità di condizioni, in via prioritaria, alle cooperative di servizi;

f) il divieto di trasferimento delle merci tra gli operatori addetti alle vendite, salvo i casi in cui l'operatore debba completare con acquisti limitati il suo assortimento; in tali casi il trasferimento deve essere autorizzato dalla direzione di mercato;

g) la determinazione della zona intorno al mercato nella quale non possono insediarsi i commercianti all'ingrosso degli stessi prodotti trattati nel mercato. Nell'ambito del mercato può essere previsto, in aree apposite, anche l'insediamento di attività private, connesse con la trasformazione e la lavorazione dei prodotti, nonché di attività accessorie attinenti allo svolgimento del commercio all'ingrosso;

h) il regolamento di mercato, il bilancio preventivo e consuntivo, gli impegni poliennali, i progetti di investimento, adottati dall'ente di gestione, sono sottoposti al controllo di legittimità della regione o degli enti da essa delegati;

i) la direzione del mercato e la vigilanza sull'applicazione delle leggi e dei

regolamenti all'interno del mercato sono affidate al direttore di mercato. Il direttore di mercato è assunto dall'ente gestore con contratto a termine tra le persone iscritte in apposito registro istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'iscrizione al registro avviene in base al possesso di requisiti morali e professionali stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l) la pubblicità e la rilevazione dei prezzi e delle quantità di merci immesse e vendute nel mercato devono essere effettuate in aderenza all'effettivo andamento delle transazioni;

m) le leggi regionali non possono imporre nei mercati diritti ed oneri in qualsiasi forma, o sotto qualsiasi denominazione, che non siano il corrispettivo di servizi effettivamente resi e volontariamente fruiti dagli utenti; non possono stabilire norme sulla classificazione, la calibratura, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti trattati nei mercati all'ingrosso.

3. La vendita in conto commissione ed i rapporti amministrativi tra committenti e concessionari sono soggetti al controllo della direzione di mercato e debbono essere regolamentati da contratti non in contrasto con la presente legge e con le leggi fiscali in vigore.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, sentite le regioni, la percentuale massima delle provvigioni per le vendite in conto commissioni.

5. Le leggi regionali garantiscono ai direttori di mercato, con apposite norme transitorie, i diritti acquisiti durante gli eventuali precedenti rapporti di lavoro nei mercati all'ingrosso e prevedono disposizioni per ricondurre alla disciplina sui mercati all'ingrosso, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, quelli attualmente esistenti, anche se non autorizzati o privi di specifiche attrezzature.

ART. 14.

(Centri commerciali all'ingrosso).

1. Le regioni, in attuazione del programma di cui all'articolo 3, promuovono la creazione di centri commerciali all'ingrosso, disponendo che le aree destinate a tali strutture dagli strumenti urbanistici siano localizzate in modo coerente con le infrastrutture esistenti e in progetto, con il piano dei trasporti e con il piano territoriale di coordinamento regionale e siano proporzionate almeno all'obiettivo di trasferirvi gli esercizi commerciali all'ingrosso localizzati in zone congestionate o in immobili che non consentano l'adozione di tecniche moderne.

CAPO VI

COMMERCIO AL DETTAGLIO
E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
E BEVANDE

ART. 15.

(Esercizi di vendita al minuto in sede fissa).

1. L'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa è rilasciata dal Presidente della giunta regionale se la superficie di vendita è superiore a 1.500 metri quadri e dal sindaco del comune interessato negli altri casi.

2. L'autorizzazione all'ampliamento delle superfici di vendita all'interno delle classi di superficie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, e ai trasferimenti all'interno dello stesso comune degli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati deve comunque essere rilasciata previo accertamento che l'esercizio di vendita sia conforme alle norme urbanistiche ed

ai regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitari.

3. La stessa disposizione si applica qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi operanti nello stesso comune da non meno di tre anni; il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate per classi di superficie di vendita, quali indicate alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 4, con riferimento ai seguenti settori:

- a)* settore alimentare;
- b)* settore tessile-abbigliamento, complementari ed accessori;
- c)* settore dei beni per la casa;
- d)* settore delle macchine, attrezzature, articoli tecnici, materie prime e semilavorati;
- e)* altri settori merceologici.

5. Nel richiedere l'autorizzazione per i settori di cui alla lettera *e)* si deve specificare a quali particolari settori la richiesta si riferisce e l'autorizzazione deve intendersi ad essi limitata.

6. L'autorizzazione può essere rilasciata anche con riferimento a più di uno dei settori merceologici elencati nel comma 5.

7. L'esercizio autorizzato per un settore merceologico può anche vendere prodotti di altri settori in un'area non superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva.

8. Possono essere rilasciate autorizzazioni per esercizi extra alimentari despecializzati, purché la superficie di vendita sia superiore a 800 metri quadrati.

ART. 16.

(Centri commerciali al dettaglio programmati).

1. Per centro commerciale al dettaglio programmato si intende una struttura fi-

sico-funzionale progettata unitariamente, di nuova costruzione o realizzata mediante ristrutturazione anche parziale di immobili esistenti, costituita da un insieme di esercizi commerciali al dettaglio anche di differenti tipologie dotate delle necessarie infrastrutture e di servizi comuni e con l'eventuale presenza di attività economiche.

2. Non più del 60 per cento della superficie di vendita complessiva può essere destinata ad un unico esercizio o a più esercizi della stessa impresa.

3. La promozione di un centro commerciale è sottoposta ad autorizzazione dal presidente della giunta regionale ovvero dal sindaco, a seconda che la superficie di vendita complessiva sia rispettivamente superiore o non ai 1.500 metri quadrati, in conformità al programma di cui all'articolo 3 o all'articolo 4 e sulla base di un progetto di massima. Il progetto di massima indica la superficie di vendita complessiva del centro, le caratteristiche degli esercizi soggetti a criteri di programmazione, la planimetria della localizzazione con indicazione dei parcheggi e degli accessi, gli spazi destinati ad altre attività economiche.

4. L'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 15 è successivamente rilasciata dalla autorità competente per ciascun esercizio inserito nel centro commerciale, se conforme al progetto di massima.

ART. 17.

(Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande).

1. L'apertura di esercizi per la somministrazione al pubblico in sede fissa di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, è autorizzata dal sindaco con riferimento ai tipi di esercizio individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla funzione svolta.

2. Fermi restando i tipi di esercizio individuati ai sensi del comma 1, le regioni possono comunque emanare disposizioni integrative per la definizione delle caratteristiche tipologiche previste dal decreto ministeriale.

3. L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei criteri previsti dal programma regionale di sviluppo e ammodernamento della rete distributiva, nonché dei regolamenti locali di polizia urbana e igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione degli edifici e alle caratteristiche dei locali commerciali.

4. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione, prima di essere comunicato all'interessato, deve essere trasmesso entro dieci giorni al prefetto. L'efficacia del provvedimento è subordinata al nulla osta del prefetto, che può negarlo per motivate esigenze di pubblica sicurezza, entro trenta giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine senza che il prefetto si sia pronunciato, il sindaco comunica il rilascio dell'autorizzazione all'interessato.

5. Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione da parte del sindaco per esigenze di pubblica sicurezza è emanato sentito il prefetto.

6. Il parere è da considerarsi dato in maniera conforme, qualora il prefetto non si pronunci entro trenta giorni dalla comunicazione della volontà del sindaco di negare l'autorizzazione.

7. L'autorizzazione all'ampliamento della superficie di somministrazione e al trasferimento di sede è soggetta esclusivamente al rispetto dei regolamenti locali e delle altre norme di carattere urbanistico di cui al comma 3.

8. L'autorizzazione rilasciata è sospesa, revocata o annullata su motivata richiesta del prefetto per esigenze di pubblica sicurezza.

9. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e sono rilasciate alla sola condizione che il

richiedente sia in possesso dei requisiti previsti al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 18.

(*Commercio ambulante*).

1. Per il commercio ambulante si intende la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate con impianti non fissati permanentemente al suolo:

a) su aree, anche attrezzate, pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, date in concessione per il periodo di svolgimento del mercato;

b) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

2. Chiunque eserciti il commercio ambulante deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata per uno dei settori merceologici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 15.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) del comma 1 è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio si svolge il mercato. L'autorizzazione è valida solo per l'esercizio del commercio in tale mercato e deve essere rilasciata in conformità al programma di cui all'articolo 4.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla lettera b) del comma 1 ha validità per tutto il territorio regionale ed è rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente secondo le disposizioni della regione, ed abiliti anche alla vendita a domicilio dei consumatori.

5. La concessione dell'area, sia nei mercati a cadenza giornaliera che in quelli a cadenza almeno quindicinale, ha durata di tre anni e può essere rinnovata.

6. Non può essere rilasciata più di una concessione per operatore in ciascun mercato.

7. La concessione avente durata pluriennale non può essere trasferita, a nes-

sun titolo, se non con la cessione in proprietà della azienda commerciale. Il comune può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse o per il mancato rispetto delle norme attinenti all'esercizio dell'attività commerciale o per la mancata utilizzazione.

8. Il titolare può farsi sostituire per non più di un anno nella gestione del punto di vendita da un familiare coadiutore o da un suo dipendente, purché iscritti nel registro degli esercenti il commercio, previa comunicazione al sindaco.

9. L'istituzione, la sospensione e le modificazioni dei mercati al dettaglio, i criteri di assegnazione e di revoca delle aree in concessione e dei canoni relativi, la composizione e i poteri di eventuali commissioni di mercato, sono deliberati dai comuni in armonia con i programmi di cui agli articoli 3 e 4.

10. Ai mercati e alle fiere che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i commercianti al dettaglio di tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune.

11. I soggetti che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nelle province indicate nell'autorizzazione stessa, anche se relative a regioni diverse, secondo le modalità previste dalle norme di attuazione della presente legge.

ART. 19.

(Vendita a domicilio).

1. Le imprese esercenti la vendita a domicilio debbono comunicare gli elenchi dei propri incaricati all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio, la quale rilascia il relativo nulla-osta valutati i requisiti di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Le imprese interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili delle attività delle stesse.

3. Il nulla-osta ed il tesserino di cui al comma 2 sono richiesti anche per le persone che sono incaricate dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio dei consumatori e che svolgono tale attività in proprio.

4. Le norme di attuazione della presente legge determinano, in relazione alle vendite effettuate a domicilio dei consumatori, i generi merceologici ed i valori minimi delle contrattazioni per la cui validità è obbligatoria la forma scritta dell'atto; le stesse norme fissano i termini e le condizioni atti a garantire la rigorosa rispondenza dei prodotti alle caratteristiche dichiarate e la idoneità all'uso cui i prodotti stessi sono destinati, nonché all'esercizio, da parte dell'acquirente, della facoltà di disdire l'ordine di acquisto senza alcuna penalità.

ART. 20.

(Distributori automatici).

1. La vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico mediante distributori automatici, qualora non siano effettuate direttamente dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o di somministrazione o nelle sue immediate adiacenze, sono soggette ad autorizzazione del sindaco.

2. Trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il sindaco si sia pronunciato, l'autorizzazione si intende rilasciata, salva l'osservanza delle norme sulla concessione del suolo pubblico.

3. È vietata la vendita al pubblico di bevande alcoliche mediante distributori automatici.

ART. 21.

(Vendita a distanza).

1. L'esercizio della vendita per corrispondenza, per telefono, tramite televisione o video-text non è soggetta ad autorizzazione. Qualora le operazioni di vendita effettuate per televisione siano svolte nei modi di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è necessaria l'autorizzazione prevista da tale articolo.

2. L'attività di cui al comma 1 deve essere coperta da assicurazione per eventuali danni ai consumatori e i prodotti posti in vendita debbono comunque essere coperti da garanzia, ai fini della loro rigorosa rispondenza alle caratteristiche dichiarate e dell'idoneità all'uso cui sono destinati.

3. Le norme di attuazione stabiliscono l'estensione della garanzia suddetta in relazione ai vari prodotti ed il termine entro il quale l'acquirente può disdire l'ordine di acquisto, nonché quello entro il quale può chiedere, senza alcuna penalità, la sostituzione dei prodotti o il rimborso del prezzo pagato.

4. Nessun prodotto può essere spedito senza richiesta da parte del consumatore, salvo che si tratti di omaggi completamente gratuiti ed inviati senza alcuna condizione.

5. Nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate per televisione, l'emittente televisiva deve accertarsi, prima di metterla in onda, che il titolare dell'attività sia iscritto nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

ART. 22.

(Spacci interni).

1. La vendita di merci in appositi locali non aperti sulla pubblica via, a esclusivo favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti e di im-

prese, è sottoposta ad autorizzazione del sindaco, rilasciata all'amministrazione, ente o impresa interessata.

2. Qualora l'attività non sia esercitata direttamente dall'amministrazione, ente o impresa, la gestione deve essere affidata ad una cooperativa costituita tra i dipendenti.

3. L'autorizzazione è rilasciata alla sola condizione che siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana e igienico-sanitaria e siano posti in vendita solo prodotti alimentari, bevande, articoli di vestiario confezionato e casalinghi.

4. Previa autorizzazione comunale, rilasciata ai fini del rispetto dei locali regolamenti di polizia urbana e igienico-sanitaria, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nei circoli militari, nei circoli privati e nelle amministrazioni pubbliche, negli enti e nelle imprese, a condizione che venga effettuata per la sola utenza interna in appositi locali non aperti al pubblico.

ART. 23.

(Subingresso).

1. Il trasferimento in gestione, o in proprietà dell'azienda da parte del titolare o di chi l'abbia ricevuta a causa di morte o per donazione comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'esercizio dell'attività commerciale stessa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

2. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di trasferimento dell'azienda può continuare l'attività commerciale solo dopo aver chiesto l'iscrizione nel registro stesso. Qualora non ottenga l'iscrizione entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 36, decade dal diritto di continuare l'attività del dante causa.

ART. 24.

(Rilascio dell'autorizzazione).

1. Qualora l'autorità competente non si pronunci entro novanta giorni dalla data di presentazione, sulla domanda di autorizzazione regionale o comunale, l'interessato può entro i successivi trenta giorni rinnovare la propria domanda. Trascorsi ulteriori sessanta giorni senza che l'autorità si sia pronunciata, la domanda si intende accolta, ferma restando la facoltà dell'autorità competente di disporre la chiusura dell'esercizio qualora accerti la mancanza dei requisiti richiesti dai regolamenti locali di polizia urbana ed igienico-sanitaria o la non conformità dell'iniziativa commerciale alle norme urbanistiche, ai programmi di cui agli articoli 3 e 4 o ad altre norme della presente legge.

2. Qualora il richiedente non disponga del locale nel quale esercitare l'attività, nella domanda di autorizzazione deve indicare la superficie di vendita che intende attivare e l'ubicazione approssimativa dell'esercizio. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda. Nel caso che la domanda sia accolta, il richiedente ha dodici mesi di tempo per acquisire la disponibilità del locale e darne comunicazione all'autorità, la quale provvede al rilascio dell'autorizzazione, non appena accertata la conformità dell'esercizio ai regolamenti di polizia urbana, igienico-sanitaria e alle norme urbanistiche. Il termine di dodici mesi può essere prorogato in caso di comprovata necessità.

3. Dopo che la commissione regionale o comunale sia stata per due volte convocata per sentirne il parere sulla richiesta di autorizzazione, l'autorità competente può provvedere sulla richiesta anche qualora il parere non sia stato espresso.

4. Possono essere rilasciate anche autorizzazioni stagionali.

5. L'autorizzazione rilasciata a tempo indeterminato può essere trasformata in autorizzazione stagionale dall'organo che

l'ha rilasciata, qualora risulti che non sia stata utilizzata nel corso dell'ultimo triennio, decorrente dal momento dell'accertamento, per più di sei mesi per ciascun anno.

ART. 25.

(Decadenza dell'autorizzazione).

1. L'autorizzazione decade qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio di vendita o di somministrazione entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l'esercizio dell'attività;

c) venga cancellato dal registro esercenti il commercio.

2. Il termine di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rimane sospeso qualora l'autorità competente accerti che il mancato esercizio dell'attività non sia imputabile al titolare.

CAPO VII

LIMITI TEMPORALI DELL'ATTIVITÀ
DI VENDITA

ART. 26.

(Attività disciplinata).

1. I limiti temporali di svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio di merci al pubblico, in sede fissa, e dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in sede fissa, da chiunque effettuate, sono disciplinate dagli articoli seguenti ed in conformità alle direttive impartite dalle regioni.

ART. 27.

(Attività di vendita al dettaglio).

1. I sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo

54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della presente legge e rilevate le esigenze dei consumatori, fissando i limiti giornalieri degli orari di vendita, anche differenziati per settori merceologici o per aree urbane, nella misura di dodici ore consecutive, indicando l'ora di apertura antimeridiana non prima delle sette e quella della chiusura serale non dopo le ore 20, o le ore 21 nel periodo di vigenza dell'ora legale.

2. L'esercente fissa all'interno dei limiti giornalieri il proprio orario di vendita, comprendente comunque l'apertura dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e, a sua scelta, un intervallo pomeridiano di non più di tre ore.

3. I sindaci, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della presente legge e rilevate le esigenze dei consumatori, indicano due mezze giornate fra le quali ciascun operatore sceglie quella nella quale effettuare la chiusura infrasettimanale obbligatoria.

ART. 28.

(Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande).

1. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande debbono osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana secondo turni predisposti a norma del comma 2.

2. Il sindaco, rilevate le esigenze dei consumatori, sentite le associazioni provinciali di categoria e dei lavoratori addetti al settore:

a) determina l'orario giornaliero massimo e minimo di attività per gli esercizi, che potrà essere differenziato in ragione dei diversi tipi di esercizio e delle diverse caratteristiche delle zone considerate;

b) predispone annualmente il turno di chiusura settimanale, che deve essere

stabilito in modo da assicurare che in ogni zona abitata vi sia un adeguato numero di esercizi aperti dei vari tipi.

3. L'esercente ha facoltà di posticipare l'inizio dell'attività e di anticipare la cessazione fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario giornaliero stabilito e di effettuare una sospensione intermedia fino al limite massimo di due ore.

4. Ha altresì facoltà di non osservare il turno di chiusura, qualora coincida con una festività infrasettimanale.

ART. 29.

(Disposizioni comuni).

1. L'operatore ha facoltà di sospendere l'attività, fatte comunque salve la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 25 e l'osservanza dei turni stabiliti ai sensi del comma 5 del presente articolo.

2. L'orario giornaliero degli esercizi di vendita e la sospensione dell'attività per più di quindici giorni debbono essere comunicati tempestivamente al comune e portati a conoscenza del pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello.

3. L'esposizione di un cartello è altresì necessaria per l'indicazione del giorno di chiusura settimanale dei pubblici esercizi.

4. L'operatore che svolge nello stesso esercizio più attività sottoposte a regimi di orario diversi deve osservare i limiti temporali previsti per l'attività prevalente, da lui indicata al comune, che può disporre accertamenti.

5. Il sindaco, rilevate le esigenze dei consumatori e sentite le categorie interessate, dispone turni obbligatori di apertura di un adeguato numero di esercizi in ogni zona abitata, qualora si determini, soprattutto nei mesi estivi, la necessità di assicurare un minimo di prestazione del servizio distributivo.

ART. 30.

(Deroghe).

1. La regione indica i comuni ad economia turistica e, per ciascuno di essi, i

periodi di afflusso turistico. In tali comuni e per i periodi di afflusso turistico indicati dalla regione, gli operatori hanno facoltà di non osservare i limiti di apertura stabiliti ai sensi delle disposizioni del presente capo, sulla base di disposizioni emanate dal sindaco, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Analoga facoltà è riconosciuta all'operatore in occasione delle festività natalizie e pasquali e di altre festività locali, nonché, per motivi di interesse pubblico accertati dal sindaco, nell'ambito dei periodi indicati dal sindaco stesso.

3. Nelle festività infrasettimanali gli esercizi di generi alimentari hanno facoltà di restare aperti, limitatamente alle ore antimeridiane.

4. Nel caso di più festività consecutive il sindaco autorizza l'attività degli esercizi di generi alimentari nei giorni più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

5. La chiusura nei giorni domenicali e festivi è facoltativa nei comuni nei quali è tradizione che si svolgano in tali giorni mercati ambulanti o fiere locali.

ART. 31.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano all'attività di vendita e di somministrazione esercitata:

a) nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime, aeroportuali ed altre di pubblico trasporto;

b) a favore degli spettatori all'interno di cinema, teatri ed altri locali di pubblico spettacolo;

c) negli alberghi, nelle pensioni e negli altri impianti ricettivi di qualsiasi tipo;

d) nei campeggi, nei villaggi turistici e negli stabilimenti balneari, limitatamente al periodo di utilizzazione di tali impianti.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli esercizi specializzati nella sola vendita di prodotti di gastronomia e di pasticceria, di libri, di oggetti d'arte e di antiquariato, di articoli ricordo, di generi di monopolio, nonché di fiori e piante e loro parti.

3. I sindaci, sulla base degli usi e delle consuetudini locali, sentita la commissione di cui all'articolo 4 della presente legge possono estendere l'esenzione dall'applicazione delle norme del presente titolo agli esercizi di altri settori merceologici.

4. Le disposizioni del presente titolo sulla chiusura settimanale non si applicano agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che svolgono l'attività limitatamente alle ore serali e notturne.

CAPO VIII

CREDITO

ART. 32.

(Finalità del credito al commercio).

1. Il credito al commercio, di cui al presente titolo ha le seguenti finalità:

a) ammodernare e migliorare le strutture aziendali per renderle economicamente efficienti al fine di aumentare la produttività delle imprese, assicurare la realizzazione degli obiettivi di politica commerciale definiti in sede nazionale e regionale, ai sensi degli articoli 2 e 3 e delle altre disposizioni della presente legge;

b) sviluppare la scelta dell'associazionismo economico tra piccole e medie imprese commerciali, e promuovere lo sviluppo della cooperazione di consumo;

c) favorire gli investimenti nei mercati all'ingrosso, nei centri commerciali all'ingrosso ed al dettaglio ed in tutte

quelle strutture ed infrastrutture di cui vengono riconosciuti gli effetti razionalizzanti per il settore mercantile.

ART. 33.

(Contributi regionali).

1. Per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo e di ristrutturazione della rete distributiva, le regioni, su conforme parere dei comitati di cui al presente articolo, concedono contributi alle piccole e medie imprese commerciali, singole od associate, e alle cooperative di consumo per la realizzazione dei seguenti programmi di investimento:

a) acquisto e messa in opera di impianti e di attrezzature per lo svolgimento dell'attività commerciale o per migliorare la gestione aziendale, ivi comprese quelle acquistate in applicazione di normative statali o comunitarie;

b) ampliamento o trasferimento di esercizi di vendita o di somministrazione, anche in esecuzione di programmi regionali o comunali;

c) ammodernamento di esercizi commerciali al dettaglio, in connessione con l'apertura nella loro zona di influenza di un nuovo esercizio con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati autorizzato per gli stessi settori merceologici;

d) realizzazione di centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio;

e) realizzazione o acquisizione di magazzini, punti di vendita, infrastrutture di servizio da parte di enti costituiti da tre o più esercenti attività commerciale o di somministrazione o da cooperative di consumo.

2. Le spese ammesse a contributo possono ricomprendere la formazione di scorte nel limite del 30 per cento della spesa complessiva.

3. Il contributo in conto capitale è pari al 40 per cento della spesa complessiva, e viene erogato in cinque annualità,

previo accertamento che il programma di investimento è stato realizzato e che non è stata modificata la destinazione degli investimenti. L'importo massimo ammissibile a contributo per singola operazione è di 200 milioni di lire per le operazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e di 500 milioni di lire per le operazioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1.

4. Presso ogni regione è costituito con decreto del presidente della giunta regionale un comitato così composto:

a) il presidente della giunta regionale o suo delegato che lo presiede;

b) un rappresentante degli enti locali;

c) un rappresentante delle camere di commercio;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio;

e) due rappresentanti della cooperazione.

5. Il suddetto comitato:

a) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

b) riceve le domande di finanziamento, accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui al comma 1, verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità del programma regionale di cui all'articolo 3;

c) propone le concessione dei contributi che vengono liquidati con decreto del presidente della giunta regionale.

ART. 34.

*(Credito a medio termine -
Sezioni speciali).*

1. Presso la Banca nazionale del lavoro in Roma è istituita una sezione speciale per il credito a medio termine al

commercio, con personalità giuridica distinta da quella della Banca predetta.

2. Essa concede finanziamenti a medio termine a favore delle imprese esercenti attività commerciale e di servizio.

3. Gli altri istituti e le aziende di credito che già esercitano il credito a medio termine all'industria possono chiedere l'autorizzazione alla costituzione di sezioni speciali con personalità giuridica autonoma, per l'esercizio del credito a medio termine alle imprese esercenti attività commerciale e di servizio.

4. L'ordinamento della sezione istituita presso la Banca nazionale del lavoro e di quelle di cui sia autorizzata successivamente l'istituzione, è disciplinato con statuto da approvarsi, sentito il CICR, con decreto dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Agli organi deliberativi delle sezioni deve essere prevista la partecipazione delle organizzazioni delle imprese esercenti attività commerciale e della cooperazione.

6. La sezione speciale per il credito al commercio istituita presso la Banca nazionale del lavoro ha un fondo di dotazione di lire 5 miliardi, da versarsi entro novanta giorni dall'approvazione dello statuto dalla stessa Banca nazionale del lavoro.

7. Il fondo di dotazione può essere aumentato con ulteriori conferimenti dalla Banca nazionale del lavoro e con conferimenti dello Stato, di altri istituti di credito e di enti assicurativi e previdenziali, anche in deroga alle proprie disposizioni statutarie e alle vigenti disposizioni legislative.

ART. 35.

(Fondo speciale).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo speciale destinato alla concessione di mutui agli istituti ed aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per consen-

tire ai medesimi di effettuare finanziamenti in favore di:

a) enti costituiti in forma di consorzio, di cooperativa o di società tra commercianti, nonché singoli associati agli enti medesimi;

b) cooperative di consumo e loro consorzi;

c) iniziative di costruzione o di ammodernamento di mercati all'ingrosso, centri commerciali all'ingrosso e centri commerciali al dettaglio.

2. L'ammontare dei mutui non può superare l'ottanta per cento degli investimenti fissi ammessi a finanziamento dagli istituti e aziende di credito e non può comunque superare i venti miliardi di lire per singola operazione.

3. La durata dei mutui è di dieci anni, e, limitatamente ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di quindici anni, comprensivi di due anni di utilizzo e preammortamento.

4. Il tasso annuo di interesse sui mutui di cui ai commi precedenti è determinato in misura tale da consentire agli istituti ed alle aziende di credito di applicare a favore dei soggetti finanziati un tasso di interesse pari al costo della provvista accertato dal Ministro del tesoro, per la determinazione del tasso di riferimento per il periodo nel quale avviene la stipula del contratto.

5. Nel caso in cui, attraverso i rispettivi enti associativi a livello nazionale, i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 presentino programmi riguardanti più iniziative di investimento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di concedere, con unico provvedimento, alla sezione speciale istituita ai sensi del precedente articolo, un apposito finanziamento da utilizzare a favore delle singole iniziative.

6. Le rate di ammortamento, comprensive degli interessi, rimborsate semestral-

mente dagli istituti ed aziende di credito sono versate su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e dal medesimo riaccreditate sul fondo speciale di cui al comma 1.

ART. 36.

(Comitato per il credito al commercio).

1. È istituito un comitato, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, che lo presiede;

b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali;

c) dal direttore generale del tesoro;

d) da tre rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

e) da un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana e da un rappresentante dell'Associazione tra gli istituti regionali di mediocredito;

f) da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio;

g) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei commercianti;

h) da due rappresentanti delle organizzazioni nazionali della cooperazione, giuridicamente riconosciute.

2. Per i membri di cui alle lettere da b) ad h) del comma 1, si provvede alla nomina di ugual numero di supplenti.

3. Il comitato:

a) propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la concessione dei contributi alle cooperative e ai consorzi di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 29 novembre 1982, n. 887;

b) propone all'approvazione del CIPE il riparto tra le regioni degli stanziamenti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 33;

c) determina le caratteristiche dei soggetti e delle iniziative, fissa i criteri di ammissibilità e propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la concessione dei mutui di cui all'articolo 35;

d) esamina le relazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, trasmesse dalle regioni al CIPE, ed approva la relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2, per la parte relativa al credito.

4. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal competente ufficio della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali e quello di segretario dal funzionario che dirige l'ufficio stesso.

5. Le spese per il funzionamento del comitato e della segreteria sono a carico del fondo speciale di cui all'articolo 34.

ART. 37.

(Fondo centrale di garanzia).

1. I finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere ammessi all'intervento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e a favore dei medesimi, nonché dei finanziamenti di cui all'articolo 35, può essere concessa la garanzia del fondo centrale, istituito con l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

2. I contributi sugli interessi, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, possono essere concessi limitatamente alle domande di finanziamento presentate agli istituti di credito prima della entrata in vigore della presente legge.

3. Continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi.

4. Il comitato di cui all'articolo 36, all'atto della sua costituzione, subentra nei compiti attribuiti al comitato di cui all'articolo 6, comma 2, della predetta legge n. 517.

CAPO IX

TUTELA DEL CONSUMATORE

ART. 38.

*(Segretariato di Stato
per la tutela dei consumatori).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Segretariato di Stato per la tutela dei consumatori; ad esso sovrintende, per delega del Presidente del Consiglio, un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

2. Il Segretariato promuove il coordinamento dell'attività del Governo compresa l'iniziativa legislativa, nelle materie incidenti sui diritti dei consumatori, nonché il coordinamento di tale attività con quella di competenza di altri organi in materia di difesa dell'ambiente.

3. Il Segretariato di cui al comma 2 provvede inoltre al collegamento informativo fra Governo ed organi delle regioni, delle province e dei comuni al fine di promuovere il coordinamento, nel rispetto delle autonomie locali, degli atti normativi dello Stato e di quelli degli enti territoriali.

4. Il Segretariato provvede inoltre anche ai necessari collegamenti con gli organismi della Comunità economica europea.

5. I presidenti delle giunte regionali inviano ogni anno al Segretariato e ai Presidenti delle Camere un rapporto sulle iniziative legislative, regolamentari e am-

ministrative delle regioni e degli enti locali nelle materie incidenti sui diritti dei consumatori.

ART. 39.

(Prodotti pericolosi).

1. I prodotti il cui uso sia suscettibile di pregiudicare l'integrità fisica dell'utente possono essere venduti soltanto se rispondono agli *standards* di sicurezza determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 40.

(Laboratori di analisi).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità per l'istituzione di collegamenti a carattere permanente fra i laboratori pubblici di analisi abilitati al controllo su alimenti, bevande, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, cosmetici, concimi, antiparassitari ed affini, nonché per la raccolta e la diffusione dei risultati delle analisi effettuate.

ART. 41.

(Educazione ed informazione del consumatore).

1. Nel contesto del programma di cui all'articolo 2, il CIPE, in accordo con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero della sanità, fornirà indicazioni e direttive per l'educazione del consumatore con particolare riferimento a:

a) programmi di istruzione sui problemi dell'alimentazione e dei consumi nelle scuole dell'obbligo, da realizzarsi d'intesa tra le regioni ed i provveditorati agli studi;

b) l'istituzione di corsi superiori per laureati per la formazione e la qualificazione di esperti.

2. Nell'ambito di tali indicazioni le regioni coordinano e promuovono campagne di informazione sui problemi concernenti gli aspetti economici, di sicurezza e igienico-sanitari del consumo, ed inoltre promuovono rapporti negoziali collettivi tra i consumatori ed i distributori al dettaglio.

3. La RAI-TV riserva un adeguato spazio, nei momenti di maggiore ascolto, a servizi indipendenti sui problemi del consumo, realizzati con la collaborazione delle organizzazioni dei consumatori.

ART. 42.

(Pubblicità).

1. La pubblicità deve avere carattere informativo. Essa deve essere veritiera e corretta ed evitare ogni dichiarazione e rappresentazione che sia tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità od esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l'identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti, le citazioni tecniche e i termini scientifici usati.

2. La pubblicità deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, oltre alla pubblicità, vengono comunicati al pubblico informazioni e contenuti di altro genere, la pubblicità inserita deve essere nettamente distinta mediante idonei accorgimenti.

3. La comparazione diretta o indiretta è consentita quando sia intesa ad illustrare sotto l'aspetto tecnico ed economico le caratteristiche e i vantaggi reali del prodotto pubblicizzato.

4. Chiunque si avvale della pubblicità deve essere in grado di dimostrare, a richiesta delle autorità pubbliche preposte alla tutela del consumatore, nonché delle organizzazioni dei consumatori, la veridi-

cità dei dati, illustrazioni, affermazioni, descrizioni, testimonianze utilizzate nel messaggio pubblicitario.

5. Quando si tratta di prodotti suscettibili di presentare pericoli, specialmente se non possono facilmente essere riconosciuti come tali dal consumatore, la pubblicità deve indicarli con chiarezza.

6. In ogni caso essa non deve contenere descrizioni o rappresentazioni tali da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza o da diminuire il senso di vigilanza e responsabilità nei confronti dei pericoli per la salute e la sicurezza del consumatore stesso e della collettività.

7. I termini garanzia e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità dalla garanzia offerta.

8. Ogni vanteria pubblicitaria palesemente non iperbolica deve intendersi come garanzia contrattuale aggiuntiva in favore del consumatore.

9. In ogni caso, l'acquirente tratto in errore dal messaggio pubblicitario può chiedere l'annullamento del contratto. Le relative azioni si prescrivono entro due anni dalla consegna del prodotto.

10. Ogni violazione dei doveri di correttezza pubblicitaria di cui ai precedenti commi, accertata su iniziativa dal giudice ovvero su azione promossa dagli organismi pubblici di tutela del consumatore, dalle organizzazioni dei consumatori e dai singoli utenti danneggiati, è punita con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

11. Oltre alla cessazione della pubblicità indiscriminata, il giudice potrà disporre, a spese del contravventore, una adeguata azione di pubblicità correttiva.

12. Per ogni controversia relativa ad azioni previste dal comma 11 l'effetto della cosa giudicata, nei limiti in cui è favorevole al consumatore, si estende a favore degli acquirenti ed utenti del medesimo prodotto e servizi, quali parti attuali o potenziali di un'identica controversia.

CAPO X

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 43.

(Prezzo di vendita e di somministrazione).

1. Le merci esposte, per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio, e su aree pubbliche, e sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l'indicazione del prezzo di vendita e debbono essere vendute al prezzo indicato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, può stabilire modalità diverse di indicazione del prezzo nel caso di merci esposte diversamente, nonché esenzioni dall'obbligo di indicare il prezzo per le merci non di largo e generale consumo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 vanno osservate anche nel caso di attività di vendita alle quali non si applica la presente legge.

3. Chi somministra gli alimenti e le bevande al pubblico deve esporre in maniera ben visibile, all'interno e all'esterno dell'esercizio, il listino dei prezzi.

ART. 44.

(Rifiuto di vendita e di somministrazione).

1. Chiunque venda al consumatore non può rifiutarsi di vendere le merci esposte.

ART. 45.

(Sanzioni).

1. Chi viola le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 9.000.000, tranne che per la violazione delle norme

contenute nel capo VII, la quale è sanzionata con il pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.500.000.

2. Oltre che con la sanzione pecuniaria, è punito anche con la chiusura dei locali destinati all'esercizio dell'attività e con la cessazione dell'attività stessa:

a) chi eserciti le attività disciplinate dalla presente legge senza essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio per la specifica attività esercitata;

b) chi eserciti le attività disciplinate dalla presente legge senza possedere l'autorizzazione prescritta per la specifica attività esercitata, o venda merci non comprese nell'autorizzazione, o violi il comma 7 dell'articolo 15;

c) il commissario e l'astatore che non siano iscritti nel registro di cui all'articolo 5.

3. Nel caso di distributori automatici non installati in un locale ad essi destinato in modo esclusivo, il contravventore è punito, oltre che con la sanzione pecuniaria, anche con la rimozione degli stessi ordinata dal sindaco.

4. Chi viola le disposizioni contenute nei decreti ministeriali previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

5. Il gettito delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai comuni.

6. Per l'accertamento delle infrazioni, per la constatazione delle medesime e per l'irrogazione delle sanzioni si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689. La notificazione dal verbale di accertamento dell'infrazione è fatta con le modalità indicate nel regolamento interno dell'amministrazione competente e, comunque, anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. La sanzione del pagamento di una somma per le infrazioni alle norme della presente legge e dei decreti ministeriali di attuazione è applicata dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 46.

(Ambito di applicazione della legge).

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, qualora vendano esclusivamente medicinali;

b) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

c) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitino attività di alienazione dei loro prodotti sui loro fondi, nei mercati all'ingrosso e ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

d) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano la cacciagione ed i prodotti ittici provenienti dall'esercizio della loro attività;

e) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo;

f) all'attività di vendita di beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 della disciplina del fallimento approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

g) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, purché riguardanti i prodotti oggetto delle manifestazioni;

h) all'attività di vendita dei libri di loro produzione effettuata dalle case editrici nelle loro sedi, filiali e agenzie;

i) all'attività di fornitura di alimenti e bevande in forma di pasti purché non esercitata in locali aperti al pubblico o in aree pubbliche e private delle quali il comune abbia la disponibilità;

l) agli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari, iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

m) nei casi diversi da quelli previsti dalla presente legge nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi di pubblica sicurezza.

2. Le imprese industriali e artigiane che intendono vendere al pubblico, al dettaglio, i loro prodotti debbono munirsi della corrispondente autorizzazione, salvo che l'attività di vendita sia esercitata nei locali di produzione e ne abbiano dato comunicazione al sindaco competente per territorio.

3. Chi è autorizzato alla vendita di prodotti alimentari può vendere anche gli alimenti surgelati di qualsiasi tipo previsti dalla legge 27 gennaio 1968, n. 32, alla sola condizione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti dall'articolo 3.

4. La vendita al pubblico, al dettaglio, soltanto degli alimenti surgelati di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32, è soggetta alla sola condizione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal citato articolo 3 e dell'osservanza delle norme sulla iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

5. La vendita dei prodotti oggetto dell'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è sottoposta alle disposizioni previste dalla presente legge. Qualora il titolare dell'attività commerciale non sia autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria e, pur essendo, non eserciti direttamente l'attività commerciale, deve esserlo la persona preposta alla vendita.

6. La somministrazione di alimenti e bevande negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande e negli altri complessi ricettivi, e la vendita di giornali ed altre pubblicazioni periodiche, di prodotti petroliferi e di generi di monopolio sono soggette alle norme della presente legge solamente per la parte relativa all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

7. L'attività di vendita esercitata in occasione di feste o altre riunioni straordinarie di persone dagli organizzatori delle medesime è sottoposta ad autorizzazione temporanea del sindaco. Tale autorizzazione è valida soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e non è subordinata all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

ART. 47.

(Norme di attuazione).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il CIPE emana i provvedimenti di sua competenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Entro i sei mesi successivi le regioni adottano i programmi di sviluppo e di ammodernamento della rete distributiva ed emanano le norme e le direttive urbanistiche di attuazione.

2. Nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, per l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento degli esercizi commerciali si applicano le disposizioni dei piani comunali in vigore previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 14 ottobre 1974, n. 524, 19 maggio 1976, n. 398, e 29 novembre 1982, n. 887, o, nei comuni sprovvisti di piano, le disposizioni previste per tale caso dalle leggi citate. Per gli ampliamenti fino a 800 metri quadrati di esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e per i trasferimenti di esercizi che non superino tale superficie di vendita si applica con decorrenza immediata il comma 2 dell'articolo 15.

3. Trascorsi i dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in assenza degli adempimenti regionali, l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento degli esercizi commerciali in sede fissa sono autorizzati con l'osservanza delle norme sull'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, dei regolamenti locali, delle norme di carattere urbanistico e delle direttive impartite dal CIPE ai sensi della presente legge.

4. Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emana, oltre ai decreti già previsti, ogni altra norma necessaria all'esecuzione della legge stessa.

ART. 48.

(Norme abrogate).

1. Sono abrogati:

a) la legge 17 maggio 1866, n. 2933, concernente l'istituzione e il cambiamento dalle fiere e mercati comunali, nonché le disposizioni da essa derivate;

b) il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'indicazione del prezzo;

c) l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande; gli articoli 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 102 e 103 dello stesso testo unico; gli articoli 157, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, limitatamente agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 178, 180, 185, 190, 191 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1982, sui mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, convertito con modificazioni nella legge 11 aprile 1938, n. 611;

e) la legge 25 marzo 1959, n. 125, sul commercio ed i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici;

f) l'articolo 1 e l'articolo 2, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32, sulla vendita degli alimenti surgelati;

g) le leggi 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, 14 ottobre

1974, n. 524, sui pubblici esercizi e 19 maggio 1976, n. 398, sul commercio ambulante, fatto salvo il disposto dell'articolo 47 della presente legge;

h) la legge 1° giugno 1971, n. 425, sulla chiusura settimanale dei pubblici esercizi, e la legge 28 luglio 1971, n. 558, sugli orari dei negozi.

2. È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge e con essa incompatibile.

3. Le norme sul commercio ambulante non abrogate dalla presente legge si intendono riferite al commercio su aree pubbliche.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e Trento in materia di esercizio dell'attività commerciale.